

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha omesso di analizzare in maniera adeguata il contesto giuridico, fattuale ed economico relativo alla situazione della ricorrente.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha erroneamente concluso che la ricorrente e la Servier fossero concorrenti effettivi o potenziali ai sensi dell'articolo 101 TFUE.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che l'erronea conclusione della Commissione, secondo cui l'accordo di transazione in materia di brevetti concluso tra la ricorrente e la Servier restringeva la concorrenza per oggetto ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, si basa su un'analisi fattuale e giuridica errata, nonché su un'applicazione erronea dei principi consolidati in materia di restrizioni per oggetto.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa della ricorrente, in quanto la Commissione non ha esaminato in maniera coerente l'accordo di cessione e licenza ed è incorsa in errore nel concludere che l'accordo di cessione e licenza configura una restrizione della concorrenza per oggetto ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errore nel concludere che gli accordi conclusi tra la ricorrente e la Servier restringevano la concorrenza per effetto ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha omesso di valutare accuratamente gli argomenti dedotti dalla ricorrente ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE.

---

### Ricorso proposto il 18 settembre 2014 — EEB/Commissione

(Causa T-685/14)

(2014/C 431/58)

*Lingua processuale: l'inglese*

### Parti

*Ricorrente:* European Environmental Bureau (EEB) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: S. Podskalská, lawyer)

*Convenuta:* Commissione europea

### Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione Ares (2014) 2317513, dell'11 luglio 2014, con la quale si rigetta in quanto inammissibile la richiesta di riesame interno, presentata dal ricorrente, avente ad oggetto la decisione della Commissione 2014/2002 def, del 31 marzo 2014, relativa alla comunicazione, da parte della Bulgaria, di un piano nazionale transitorio di cui all'articolo 32 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali;
- annullare la decisione della Commissione C 2014/2002 def, del 31 marzo 2014, relativa alla comunicazione, da parte della Bulgaria, di un piano nazionale transitorio di cui all'articolo 32 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione, mediante la decisione della Commissione Ares (2014) 2317513, dell'11 luglio 2014, dell'articolo 17 del Trattato sull'Unione europea, degli articoli 2, paragrafo 1, lettera g), e 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006, della Convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (la «Convenzione UNECE»), in combinato disposto con la decisione del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea della Convenzione UNECE (2005/370/CE).
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione, mediante la decisione della Commissione C 2014/2002 def, del 31 marzo 2014, dell'articolo 17 del Trattato sull'Unione europea, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, della decisione di esecuzione della Commissione 2012/115/UE, del 10 febbraio 2012, recante norme concernenti i piani nazionali transitori di cui alla direttiva 2010/75/UE, della Convenzione UNECE, in combinato disposto con la decisione del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea della Convenzione UNECE (2005/370/CE), della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

---

**Impugnazione proposta il 12 settembre 2014 dall'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 2 luglio 2014, Causa F-63/13, Psarras/ENISA**

**(Causa T-689/14P)**

(2014/C 431/59)

*Lingua processuale: il greco*

### Parti

*Ricorrente:* Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) (rappresentanti: P: Empadinhas e C. Meidanis, avvocato)

*Controinteressato nel procedimento:* Aristidis Psarras (Candia, Grecia)

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare integralmente la sentenza del Tribunale della Funzione pubblica (in prosieguo: il «TFP») del 2 luglio 2014 nella causa F-63/13;
- respingere integralmente le domande formulate dal ricorrente nella causa F-63/13
- condannare il ricorrente in primo grado all'integralità delle spese del procedimento, tanto dinanzi al TFP quanto dinanzi al Tribunale.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Il primo motivo verte sullo snaturamento delle circostanze di fatto per quanto riguarda gli eventi del 4 maggio 2012 e del periodo successivo, nonché su un errore di diritto per quanto riguarda gli articoli 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta e 47 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (in prosieguo: il «RAA»), in combinato disposto con l'articolo 59 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»).